



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009

A.C. 1956

Dossier n° 237 - Schede di lettura
11 dicembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1956
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	3 luglio 2019
assegnazione:	1 agosto 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II(Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produttive)
Oneri finanziari:	No

Il Turkmenistan, paese centroasiatico assoggettato all'Impero russo prima e all'Unione sovietica poi, ha proclamato l'indipendenza nell'ottobre del 1991. L'ingresso come attore sovrano nella Comunità internazionale non ha tuttavia coinciso con la rottura del decennale isolamento politico ed economico del paese, proseguito dopo il 1991 con la direzione del presidente Saparmurat Niyazov, che ha retto le sorti del Turkmenistan sino alla sua scomparsa, nel dicembre 2006. Niyazov, ha conferito alla politica estera del suo paese una connotazione spiccatamente isolazionista, neutrale e non allineata rispetto ai blocchi politici regionali, manifestando una radicale ritrosia al coinvolgimento nei meccanismi di cooperazione che non avessero un'agenda puramente economica. Ciò ha tagliato il Turkmenistan fuori dai principali *forum* di dialogo e cooperazione regionali, limitando notevolmente le potenzialità offerte al paese dalla strategica collocazione geografica e, soprattutto, dal possesso di ingenti e in gran parte inesplorate risorse energetiche.

Pur mantenendo ferma la 'neutralità permanente' del Turkmenistan, la successione di Gurbanguly Berdimuhamedov a Niyazov, nel dicembre 2006, ha segnato l'apertura di una nuova fase nella politica estera che, più risolutamente finalizzata a capitalizzare gli elementi di forza strutturali del paese, ha aperto una pragmatica linea di dialogo e cooperazione con i principali attori della comunità internazionale, statali e sovranazionali. Obiettivo centrale di Berdimuhamedov è stato affiancare ai tradizionalmente solidi rapporti con la Federazione russa un nuovo ventaglio di reti diplomatiche regionali e internazionali, fondate anzitutto sull'attrattiva delle risorse energetiche del paese.

Per ampiezza dei mercati energetici di riferimento e capacità di investimento nei settori dell'esplorazione, sfruttamento e trasporto delle risorse energetiche, la Repubblica popolare cinese e l'Unione europea hanno costituito gli interlocutori privilegiati del nuovo corso di politica

estera turkmena.

L'Italia ha avviato relazioni diplomatiche con il Turkmenistan con il Protocollo del 9 giugno 1992. Passaggi fondamentali nello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi possono considerarsi l'apertura dell'Ambasciata d'Italia in Turkmenistan avvenuta il 2 dicembre 2013 e le due visite rispettivamente del Presidente del Consiglio Renzi ad Ashgabat e del Presidente del Turkmenistan Berdimuhamedov a Roma, avvenute a pochi mesi di distanza l'una dall'altra, tra fine 2014 e primi mesi del 2015. Nel corso della visita in Italia del Presidente turkmeno nel maggio 2015, sono stati firmati un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, due Memorandum of Understanding nei settori della Cooperazione Economica e della Cooperazione Scientifica, e un' Intesa sulla collaborazione tra i due Ministeri degli Affari Esteri.

Italia e Turkmenistan presentano punti di vista convergenti su molti temi di politica estera in discussione in diversi fori internazionali (agenzie dell'ONU). Il nostro Paese apprezza in particolare lo *status* di neutralità permanente del Turkmenistan riconosciuto a livello internazionale con Risoluzioni delle Nazioni Unite, così come è positivamente considerata dal governo turkmeno la politica estera imperniata sul dialogo e la soluzione diplomatica delle controversie adottata dal nostro Paese. I due Paesi si sostengono reciprocamente in occasione di rispettive candidature presso organismi internazionali.

Oltre che sul piano bilaterale, l'evoluzione dei rapporti italo-turkmeni si dispiega anche attraverso l'operato delle diverse agenzie internazionali (UNDP, OSCE, UNICEF, BERS, etc.) presenti sul territorio del Turkmenistan. Principale attività di tale folto gruppo di enti internazionali è assistere il Paese nel lento e difficile processo verso la democratizzazione politica e sociale e l'economia di mercato.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Turkmenistan è stato firmato a Roma il 25 novembre 2009: come illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, tale Accordo oltre a essere raccomandato da organismi finanziari internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica.

La relazione precisa altresì che l'Accordo risulta compatibile con il diritto europeo, in quanto notificato dal Governo italiano alla Commissione europea entro la scadenza dell'8 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 2, 8 e 12 del Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sul regime transitorio per gli accordi bilaterali in materia di investimenti (*Bilateral Investment Treaties* – BIT) conclusi dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Tale Regolamento era stato adottato in attuazione dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per salvaguardare il quadro giuridico esistente, assicurando la piena protezione agli investitori europei per quanto concerne gli investimenti all'estero, mantenendo l'efficacia degli accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri con Paesi terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). In base a quest'ultimo, infatti, la materia degli investimenti diretti esteri è divenuta di esclusiva competenza dell'Unione europea, con il conseguente venir meno, per gli Stati membri, della possibilità di negoziare autonomamente accordi bilaterali in materia con i Paesi terzi. Come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1219/2012, sarà necessario che, alla fine della procedura nazionale di ratifica dell'Accordo, l'Italia ne comunichi l'entrata in vigore alla Commissione europea

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da XV articoli.

L'**art. 1** provvede in primo luogo a fornire le **definizioni** di termini quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impieghiabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
- d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;
- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario;
- g) qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.

L'**art. II** in materia di **promozione e protezione degli investimenti** prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico. Conformemente alla legislazione vigente, ciascuna Parte concederà ai cittadini dell'altra Parte che si trovano nel suo territorio per un investimento ai sensi del presente Accordo adeguate condizioni di lavoro e faciliterà i problemi connessi all'ingresso, al lavoro, al soggiorno e agli spostamenti nel suo territorio di tali cittadini e dei loro familiari. Gli investitori potranno inoltre liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.

L'**art. III** riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

L'**art. IV** tratta i casi di **indennizzo o perdite** e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili.

L'**art. V** riguarda la **nazionalizzazione o esproprio** e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento. Viene altresì contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.

L'**art. VI** in **materia di rimpatrio di capitale, utile e reddito** stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.

L'**art. VII** prevede la **surroga** nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.

L'**art. VIII** stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i **trasferimenti** vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.

L'**art. IX** stabilisce che nei casi non rientranti nel presente Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse (**art. X**) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti (**art. XI**).

L'**art. XII** precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.

L'**art. XIII** consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale

generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto, al comma 4, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'**art. XIV** stabilisce che l'Accordo **entrerà in vigore** alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

La durata dell'Accordo (**art. XV**) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I - XIII dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge, in commento, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accompagnano il disegno di legge anche un'Analisi tecnico-normativa e una Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.